



**TRIBUNALE DI SALERNO**

**UFFICIO DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Il Giudice designato, visto il ricorso depositato in data 2/4/2026, con il quale la ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 del D.Lgs. 14/2019, e l'emissione di misure cautelari, nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019, secondo la formulazione da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 227, di modifica del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. correttivo-ter): *"1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto"*; rilevato che veniva nominato dall'O.C.C., quale esperto, il dott. Nicola Ferraioli, che accettava l'incarico;

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019: *"3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti"*;

rilevato che la società ricorrente ha richiesto al Tribunale la conferma delle misure protettive cc.dd. "tipiche" e atipiche nonché l'applicazione di misure cautelari, di seguito testualmente elencate ("confermare, anche inaudita altera parte, le misure protettive e provvedere all'adozione dei provvedimenti cautelari necessari ed opportuni per condurre a termine le trattative nei confronti di tutti i creditori della Società, ai sensi degli artt. 18 e 19 C.C.I.I., nei confronti dei creditori interessati alla procedura di CNC, per come illustrato in narrativa;

**ED, IN PARTICOLARE, DI DISPORRE**

- per tutta la durata delle misure protettive così confermate, sospendere o inibire le azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori sul patrimonio del ricorrente, con facoltà, per i creditori, di iniziare o proseguire azioni di cognizione per il solo accertamento dei crediti.

- limitare, ove occorra, l'ambito soggettivo e oggettivo delle misure, individuando:
  - i creditori o le categorie di creditori cui le misure si applicano;
  - le specifiche iniziative da sospendere o inibire;
  - eventuali esclusioni necessarie per evitare pregiudizi sproporzionati.
- adottare, ai sensi dell'art. 19 CCII, misure cautelari atipiche idonee ad assicurare il buon esito delle trattative, quali, a titolo esemplificativo:
  - il divieto di disporre di specifici beni aziendali se non previo parere dell'Esperto;
  - l'autorizzazione alla prosecuzione di contratti essenziali per la continuità aziendale;
  - l'autorizzazione all'assunzione di finanziamenti interinali funzionali al risanamento, nei limiti e alle condizioni ritenute opportune.

rilevata la necessità dell'instaurazione del contraddittorio per la conferma/modifica/revoca delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari ex art. 19 co. III del D.Lgs. 14/2019;

**FISSA** avanti a sé l'udienza del 23.4.2026 h. 12.30 presso il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, piano 6, stanza 609, ufficio della dott.ssa Maria Carolina De Pasquale, per la discussione del ricorso e la conseguente conferma/revoca/modifica delle misure protettive di cui all'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 e la concessione/rigetto delle misure cautelari richieste come indicate in parte motiva;

### **Dispone**

svolgimento dell'udienza mista già prevista (mediante comparizione in presenza o inoltro di note di trattazione di cui verrà data lettura) anche in videoconferenza con l'applicativo TEAMS, precisando che il link per la partecipazione verrà comunicato nella mattina del 23.4.2026 a parte ricorrente e alle altre parti che ne faranno richiesta entro il giorno prima dell'udienza.

- a) **Dispone** ex art. 151 cpc che la ricorrente notifichi il ricorso ed il presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, od in assenza a mezzo email ordinaria, nei confronti dell'Erario e dei primi dieci creditori per ammontare del credito, nonché dei creditori che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari o presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o siano intervenuti nei relativi procedimenti, entro la data del 15.4.2026;
- b) **Dispone**, a cura dell'esperto nominato dalla istante, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Salerno, entro la data del 10/4/2026;

- c) **Dispone** che la società ricorrente adempia all'incombente di cui all'art. 19 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 ("entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato");
- d) **Dispone** che la società ricorrente, prima della data dell'udienza, depositi la documentazione relativa agli incombenti di cui all'art. 19 CCII;
- e) **Dispone** che l'esperto prima della data dell'udienza depositi la documentazione relativa agli incombenti di cui all'art. 19 CCII;
- a) **Assegna** ai creditori termine sino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive.
- b) **Dispone** che l'esperto depositi, entro la data del 18.4.2026, a norma dell'art. 19 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
- c) **Dispone** che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito della ricorrente ed all'esperto.

Si comunichi.

Lì, 7/4/2026

Il Giudice

Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale